

Messaggio 3553

Concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

l'attuale decreto legislativo che stabilisce gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS del 27 giugno 1967, entrato in vigore il 1° gennaio 1966, prevede che:

Art. 1

L'onorario minimo del gerente dell'agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale in vigore al momento della nomina ed è costituito di:

- a) un' indennità di fr. 200.--;
- b) un importo fisso di fr. 1.-- per abitante.

Art. 2

L'onorario del gerente è a carico del comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai comuni, per la gestione dell'agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell'onorario minimo.

Un adeguamento dell'onorario dei gerenti delle agenzie comunali AVS si impone, non fosse altro che per compensare il rincaro del costo della vita intervenuto dal 1966 a tutt'oggi (circa 150%).

Nell'ultimo ventennio il numero dei gerenti delle agenzie comunali AVS che svolgono il loro mandato senza essere legati da un rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale è andato via via assottigliandosi. Attualmente solo una cinquantina di persone, per lo più pensionati o casalinghe, svolgono detto compito a titolo accessorio; negli altri comuni l'attività connessa alla funzione di gerente è svolta dal segretario comunale o da altri impiegati in pianta stabile. Occorre pure rilevare, da un lato, che alcuni compiti conferiti nel passato alle agenzie comunali sono stati assorbiti dalla cassa cantonale e, dall'altro, altri sono stati assegnati alle agenzie comunali, in particolare il controllo dell'assoggettamento alla legge sulla previdenza professionale e alla legge sugli infortuni.

In concreto, nel disegno di legge, l'indennità minima è elevata a fr. 500.-- per ogni comune e l'importo fisso, per abitante, è proposto in fr. 2.50, il tutto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Con l'applicazione delle nuove norme, l'importo complessivo per gli onorari minimi dovuti per la gestione delle agenzie comunali AVS passa da fr. 315.453.-- (anno 1989) a fr. 788.386.--, con un aumento di fr. 472.933.-- (+ 150%).

Come per il passato la cassa cantonale di compensazione partecipa al pagamento di tali oneri con un sussidio del 70%, la rimanenza (30%) è assunta dai comuni. Importa qui rilevare che parte del maggior impegno finanziario dei comuni sarà compensato da un accresciuto sussidio loro spettante da parte della cassa cantonale di compensazione per la gestione dell'agenzia comunale AVS da parte di segretari o impiegati comunali.

Infine reputiamo di non dover adeguare le indennità all'indice dei prezzi al consumo tenuto conto che un ripensamento globale sulla ripartizione degli oneri di cui trattasi, tra la cassa cantonale di compensazione e i comuni, potrà avvenire allorquando la gestione delle agenzie comunali AVS sarà assunta da personale già alle dipendenze delle amministrazioni comunali.

L'allegato disegno di legge accoglie nella sostanza le rivendicazioni più volte espresse da gerenti comunali AVS che ancora esercitano questo mandato senza

un rapporto diretto di lavoro con l' ente pubblico comunale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS del

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto l' art. 5 del decreto legislativo per l' applicazione della legge federale sull' assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948;
- visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Art. 1

L' onorario minimo del gerente dell' agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da:

- a) un' indennità base di fr. 500.--;
- b) un importo fisso di fr. 2.50 per abitante.

Art. 2

L' onorario del gerente è a carico del comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai comuni, per la gestione dell' agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell' onorario minimo.

Art. 3

La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.

Art. 4

Trascorsi i termini per l' esercizio del referendum e ottenuta l' approvazione federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990.